

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 15/06/2021

FATTO

I ricorrenti dichiarano di essere cointestatari dei seguenti titoli:

- 1) buono fruttifero ordinario serie Q/P n. xxx198, del valore di 5 milioni di lire, emesso in data 5/08/1987;
- 2) buono fruttifero ordinario serie Q n. xxx246, del valore di 2 milioni di lire, emesso in data 05/08/1987.

Recatisi in data 18/01/2018 presso un ufficio dell'intermediario per la riscossione degli stessi, veniva loro liquidato un importo di € 45.818,97, nello specifico € 32.727,83 per il primo buono ed € 13.091,14 per il secondo. Lamentano quindi di aver ricevuto un ammontare inferiore rispetto a quanto effettivamente loro dovuto: per il primo buono, per l'illegittimo computo delle somme relative al periodo intercorrente tra il ventunesimo ed il trentesimo anno, con applicazione di condizioni di rimborso diverse da quelle riportate a tergo del titolo, tali da comportare una differenza pari ad € 16.997,40; al secondo buono, invece, per un mero errore di calcolo che avrebbe comportato una differenza di € 481,80. Insoddisfatti, pertanto, della prodromica interlocuzione intervenuta con l'intermediario convenuto, riportandosi al reclamo allo stesso presentato, si rivolgono all'Arbitro, chiedendo che venga loro riconosciuta la differenza dovuta, pari ad € 17.479,20, oltre spese legali.

Parte resistente si oppone, eccependo preliminarmente in rito:



a) la irricevibilità della domanda in quanto relativa a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario, che sussiste per comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. Argomenta al riguardo che la fattispecie oggetto del presente ricorso, riguardando i redimenti previsti all'atto della sottoscrizione, avvenuta in data 4/9/1986 attenga a vizi genetici del negozio; che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre alla consegna del buono, cioè alle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario, che hanno determinato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo, e non, invece, al momento in cui è stato richiesto il rimborso del buono, ovvero il momento in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato (cfr. Collegio di Bologna n. 7097/20). Tale interpretazione è sostenuta dalla sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. la quale ha ritenuto che il meccanismo di "eterointegrazione" dei tassi dei Buoni Fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", che nel caso di specie è avvenuto nel 1986;

b) la inammissibilità della stessa in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro. Argomenta al riguardo che i buoni fruttiferi sono mezzi della raccolta del risparmio, interamente disciplinati da norme di carattere speciale e quindi ascrivibili a prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario e tali da non poter essere sottoposti alla cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario che è relativa invece a operazioni e servizi bancari e finanziari e non anche controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari.

Inoltre, la resistente sarebbe ricompresa tra gli intermediari di cui alla Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, ma solo con riferimento alle attività di bancoposta alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario, attività tra le quali non rientrerebbe il collocamento dei buoni fruttiferi.

Nel merito del ricorso, oppone che la domanda sarebbe, in ogni caso, infondata in quanto:

- con riferimento al buono Q/P,

(a) le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q";

(b) la resistente ha applicato pedissequamente le prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (i) apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e (ii) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto;

(c) parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q";

(d) era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sarebbero documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni;

- con riferimento al buono Q,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

i) Il buono in esame appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986, per la relativa emissione sono stati regolarmente utilizzati i moduli cartacei della serie di appartenenza;

ii) La tabella dei rendimenti, allegata al decreto indicava i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);

iii) La resistente ha agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione e che le difformità riscontrate dal ricorrente sarebbero attribuibili al criterio con il quale è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Infatti, in virtù di quanto stabilito dal D.L. n°556 del 19/09/1986 i buoni emessi dal 01/09/1987 al 23/06/1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa dal D. Lgs n°239 del 01/04/1996 introduttivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dal risparmio postale, sempre nella misura del 12,50%. Gli interessi maturati sui BBFF emessi dal 21/09/1986 sono quindi capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale mentre quelli maturati su buoni emessi a partire dal 01/01/1997 sono invece capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. La diversa valutazione del ricorrente risulta pertanto riconducibile all'errata applicazione delle suddette disposizioni, questione che esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF come chiarito dalla Decisione n°4141/15.

Ritiene, pertanto, che la diversa valutazione di controparte sia riconducibile all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del 23/06/1997, questione che peraltro esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF, come chiarito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4141/2015.

Conclude, chiedendo, in via preliminare, all'ABF di dichiarare l'inammissibilità ovvero l'irricevibilità del ricorso; nel merito, di rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.

Parte ricorrente, con memoria di replica, contestando tutte le eccezioni formulate dalla controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, chiede:

- in relazione al buono della serie Q/P (emesso in data 5/08/1987), eccepisce ulteriormente che i timbri sovrapposti dall'intermediario riguardano esclusivamente gli anni fino al 20°, nulla disponendo per il periodo dal 21° al 30° anno (v. Cass., SS.UU., n. 13979/2007 e n. 3963/2019) e allega una tabella di calcolo riepilogativa che riporta la somma richiesta pari a € 13.898,79;

- in relazione al buono della serie Q, l'importo spettante in totale ammonterebbe ad € 807,439, in base a quanto riportato a tergo.

Insiste pertanto per il riconoscimento della maggiore somma complessiva pari a € 15.796,625, oltre interessi.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di due buoni fruttiferi, emessi successivamente all'emanazione del D.M. del 13/06/1986, uno della serie "Q/P" e uno delle serie "Q", che il ricorrente, cointestatario degli stessi insieme all'aderente al ricorso ha incassato, come da timbri apposti sul retro e da ricevuta allegata. Con riferimento ai suddetti buoni, parte ricorrente contesta l'avvenuta liquidazione degli interessi, in particolare per il buono della serie "Q/P", limitatamente al periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, essendo stata completamente omessa l'indicazione del tasso di rendimento applicato, e per il buono della serie "Q", ritenendo



dovuto un importo maggiore, giusta quanto riportato sul titolo e diversamente da quanto liquidato.

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione del buono in questione, anteriore al 1° gennaio 2009, e quella relativa all'incompetenza per materia, in quanto i buoni postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari.

Nessuna delle due eccezioni preliminari merita accoglimento (v. anche Collegio di Coordinamento n. 5676 dell'8 novembre 2013 con riguardo a fattispecie nei confronti del medesimo intermediario).

Priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione del buono in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli o i comportamenti delle parti al momento della sottoscrizione, bensì i diritti del cliente sui rendimenti maturati in base all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui BFP. In linea con il proprio consolidato orientamento, pertanto, l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente non risulta degna di accoglimento da parte di questo Collegio (in termini, Collegio Napoli, dec. 50/2013; Collegio di Milano dec. n. 478/2014 nonché, implicitamente, non rilevando alcuna pregiudiziale Collegio Coordinamento dec. n. 6142/20)).

Per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, ribadendo quanto sostenuto in occasione di precedenti ricorsi nei quali si erano poste le medesime problematiche, il Collegio constata che, ferma la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto ai sensi delle disposizioni regolatrici dell'ABF, la normativa speciale ha attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF. In particolare, ai sensi delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" della Banca d'Italia, sono soggette alla competenza dell'ABF anche Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta e, ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n.144, i buoni fruttiferi sono riconducibili alle attività di «bancoposta». Sul punto, si è già pronunciato il Collegio di coordinamento, con decisione n.5673/2013: « [...] Il d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dopo avere precisato all'art. 1 che per risparmio postale si intende "la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti", e all'art. 2, comma 1, che le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono la "raccolta del risparmio postale" (menzionata distintamente dalla raccolta del risparmio fra il pubblico di cui all'art. 11, comma 1, T.U.B.), e che a "Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti", al comma 6 dello stesso articolo ha stabilito che "il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili" [...] L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta[...]. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e



n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

Ciò premesso, dall'esame del buono appartenente alla serie "Q/P", emerge che il Buono è stato emesso su di un modulo (della serie P) oggetto di correzioni sul lato frontale e sul retro dei titoli: sul fronte una sovrapposta stampigliatura recante la dizione della serie «Q/P»; sul retro un timbro, parzialmente sovrapposto alla tabella originaria recante i rendimenti della Serie "P", che riporta i rendimenti della serie "Q/P" per i soli primi 20 anni: non si rinvencono sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Nulla in particolare risulta sovrascritto sulla dicitura recante l'importo da calcolare "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Sulla questione presupposta alla domanda, relativa alla mancata modifica dei rendimenti apposti sul retro dei moduli dei BF per il periodo dal 21° al 30°, è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142 del 03.04.2020), seppur con riferimento a modulo in origine relativo alla serie P, il quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli". Il Collegio, chiarendo la fattispecie presa in esame dalla più recente Corte di legittimità al fine di uniformarvisi, ha ivi rinvenuto la già nota distinzione tra le ipotesi di modifica del rendimento per provvedimento ministeriale anteriore o successivo all'emissione del titolo, reputando che in caso di provvedimento amministrativo che modifichi le condizioni indicate sul retro del titolo e che sia anteriore alla sottoscrizione del BFP, deve prevalere la scritturazione sul titolo (v. Collegio di coordinamento, n. 5674/2013; nonché, da ultimo, Coll. Milano, n. 21262/2019; Coll. Napoli, n. 2854/2019). Il Collegio di Coordinamento non manca di chiarire, in proposito, come «ben oltre un mero affidamento soggettivo» del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi, la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda attratta alla sfera dell'accordo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, formatosi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni.

Nel caso in esame, il titolo contestati risulta sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento (il D.M. Tesoro 13 giugno 1986) che ha modificato le condizioni indicate sul retro del medesimo. Ne consegue che, per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale oggetto del presente accertamento, la volontà delle parti deve considerarsi formata sulla dicitura presente sul retro del buono (che è quella originariamente apposta e propria della serie O), e sulla quale non è apposto alcun timbro. Ciò anche in deroga alla disciplina del decreto ministeriale.

Il Collegio ritiene dunque fondata e meritevole di accoglimento, la domanda riguardante il BFP serie Q/P sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del titolo oggetto di ricorso. Con riguardo al buono appartenente alla serie Q, dall'analisi documentale del titolo, emerge innanzitutto che lo stesso appare emesso su moduli cartacei della serie "Q", non essendo stata apposta alcuna sovrascrittura. Conseguentemente, al momento della liquidazione, il valore di rimborso va calcolato dall'intermediario sulla base delle tabelle riportate sui moduli cartacei dei buoni e alla relativa serie di appartenenza.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Su tale presupposto, appare dunque fondata l'eccezione dell'intermediario resistente secondo cui le differenze riscontrate dall'istante in ordine all'importo liquidato vanno ricondotte esclusivamente al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva ai rendimenti relativi ai buoni fruttiferi sottoscritti.

Sul punto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20) che ha stabilito il seguente principio di diritto:

a) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

b) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Il Collegio di Coordinamento ha ulteriormente precisato che: "può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie "Q", sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente" (dec. 6142/20).

Per le ragioni sopra esposte la domanda relativa al buono della serie Q non può essere accolta.

L'esito soltanto parzialmente di accoglimento esclude la refusione delle spese legali richieste, anche alla luce del costante orientamento dell'Arbitro, mentre la domanda sugli interessi legali è stata formulata solo in sede di repliche e non può essere accolta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, limitatamente al titolo della serie "Q/P", accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 16275 del 06 luglio 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO